



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
SERVIZIO 1 – GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 05/02/1992 n. 104 e s.m.i.;
VISTO la Legge 8 Marzo 2000, n. 53;
VISTO il CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana vigente;
VISTO il Dlgs 26 Marzo 2001 n. 151, art. 42 – comma 5;
VISTA la Circolare prot. n. 96603 del 30/09/2022 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di recepimento della modifica normativa introdotta dall'art.2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30/06/2022, n. 105;
VISTA la Circolare prot. n. 55849 del 09/07/2024 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale inerente chiarimenti sul requisito della convivenza richiesto dall'art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e s.m.i.;
VISTA la Circolare prot. n. 76994 del 16/10/2024 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale sulla terminologia in materia di disabilità;
VISTA la Circolare prot. n. 73939 del 24/10/2025 diramata dal Servizio 1 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale inerente le indicazioni operative sulle corrette modalità di presentazione delle istanze del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
VISTA l'istanza, trasmessa per il tramite del Dipartimento Beni Culturali Parco Archeologico di Selinunte prot. n. 3693 del 07/09/2026, acquisita al P.G. del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale n. 79943 in data 07/09/2026, con la quale la dipendente Sig.ra **Moceri Francesca** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in servizio presso il Museo del Satiro di Mazara del Vallo, chiede di fruire nell'anno 2026 in modo frazionato il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e 5-bis, del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., nel mese di settembre per i giorni 14-15-16-17-18-19-23-24-25, per complessivi n. 9 giorni, finalizzati all'assistenza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell' art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92, giusto Verbale rilasciato dal Centro Medico Legale INPS di Trapani definito in data 11/05/2023;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza attestante il possesso dei requisiti per l'ottenimento del beneficio richiesto ed in particolare quello della convivenza, e della condizione di disabilità del familiare;
VISTI gli atti contenuti all'interno del fascicolo personale della dipendente Moceri Francesca dai quali risulta di aver già fruito di n. 349 giorni di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 Legge 151/2001 e di nessun giorno ai sensi dell'art. 4, comma 2, Legge 53/2000;

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e 5-bis del D.lgs. n. 151/2001, in favore della suddetta dipendente, finalizzato all'assistenza del proprio familiare, nel mese e nei giorni sopra indicati;

DECRETA

Art.1 - Per quanto specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, la dipendente Sig.ra Mocerì Francesca, è autorizzata a fruire il congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e 5-bis, del D.lgs. n. 151/2001 e s.m.i., nell'anno 2026 nel mese di settembre per i giorni 14-15-16-17-18-19-23-24-25, per complessivi n. 9 giorni, finalizzati all'assistenza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, riconosciuta persona con disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/92.

Art.2 - I rientri previsti nella calendarizzazione richiesta, ai fini dell'esclusione dei giorni non lavorativi dal computo del periodo di congedo autorizzato, devono essere di ripresa effettiva del servizio; inoltre è fatto obbligo alla richiedente di comunicare tempestivamente eventuali variazioni che possano incidere sulla fruizione del presente congedo, compreso il ricovero a tempo pieno del disabile.

Art.3 – Per il periodo di congedo richiesto e autorizzato, la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle sole voci fisse e continuative del trattamento fondamentale. Il medesimo periodo ha copertura ai fini pensionistici, ma non è valutabile ai fini della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e non dà diritto alla maturazione delle ferie e delle festività soppresse.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessata, all'Ufficio presso il quale la stessa presta servizio, ai Servizi di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, inviato alla Ragioneria Centrale della Funzione Pubblica per la registrazione ai sensi dell'art.9, Legge Reg.le n. 9 del 15 aprile 2021.

Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi della L.R. n. 9, del 07/05/2015, art. 98, c. 6 e s.m.i..

Palermo, 15/09/2026

Il Dirigente ad Interim del Servizio 1
Dott. Ugo Massimo Callari
F.to